

Perché Giudici e CTU non devono riferirsi al TEG

Inviato da Federico Lippi
 giovedì 09 luglio 2009
 Ultimo aggiornamento giovedì 09 luglio 2009

La dizione TEG, ai sensi del Rapporto Werner e suoi allegati, significa in Francese "TAUX EFFECTIF GENERAL", mentre furbescamente in Italia il Settore del credito lo ha tradotto in TASSO EFFETTIVO GLOBALE, insisto spesso su questo argomento, perché non è una differenza di poco conto per gli effetti disastrosi sugli utenti.

La dimostrazione di quanto vado affermando si trova non solo nella leggenda degli indici di riferimento delle disposizioni della CEE dal 1974 in poi, ma è espressamente ribadito dalle istruzioni della Banca d'Italia che al punto "A2 - Soggetti tenuti alla rilevazione", chiarisce: "la segnalazione deve essere effettuata da ciascuna Banca iscritta o previsto dall'art. 13 del D.LGS 385/1993 (omissis)".

"Lo schema di segnalazione è unico; pertanto a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate."

Pertanto il calcolo del TEG, effettuato ex ante, è esclusivamente onere del settore del credito, che ai sensi dell'art. 2 della legge 7.3.1966 n. 108, deve comunicarlo alla Banca d'Italia per consentire a questa di calcolare la media sulla campionatura e trasmettere al Ministero i relativi TEGM, ma non può essere destinato od imposto ai debitori, per cui le analisi di controllo sui conti dei clienti bancari devono seguire la formule riportate nel progetto europeo del Werner.

Va infatti chiarito che il Prof. Pierre Werner, già Presidente e Ministro delle Finanze del Lussemburgo, nominato Presidente della Commissione per la realizzazione per fasi della Unione Economica Monetaria della CEE addì sia nel 1970, sul Rapporto a sua firma, sia nel 1974, sul Progetto Europeo finale, sempre a sua firma, che fu definito volgarmente dal nostro Settore del Credito "Il Serpentone" (a cui l'Italia non aderì, al contrario di tutti gli altri Paesi Europei, per intuibili motivi), un fenomeno che "doveva a tutti i costi essere eliminato immediatamente per poter raggiungere un equilibrio di tutte le monete nei vari paesi, allo scopo di ottenere in modo bilanciato una moneta unica europea."

Il fenomeno in questione fu individuato nel fatto inaccettabile che alcune banche imponessero spese ed oneri vari, tra cui il lucro nascosto di valuta ai propri clienti, fossero questi debitori o non, che facevano lievitare i tassi in modo talmente elevato da limitare lo sviluppo economico dei vari paesi e di conseguenza dell'Europa, portando quanto prima ad

un incontrollabile aumento della inflazione e della disoccupazione fino a giungere alla deflazione ed a crisi economiche gravissime, ed indicò la cosiddetta "formula finanziaria di riporto", conosciuta in tutto il mondo, come quella che poteva permettere di individuare in tempi reali il verificarsi irresponsabile del fenomeno e la gravità del danno che si rischiava in Europa, da applicarsi giornalmente, ovvero nelle rispettive sommatorie, per periodi esaminati più lunghi (trimestri, semestri, anni),

(interessi+spese di ogni genere, dipendenti dal prestito) x 365

TAEG =

Numeri

bancari x numero di giorni tra valuta attuale e successiva

rammentando che i numeri bancari si ottengono con la formula finanziaria derivata :

saldo

scalare x numero di giorni tra valuta attuale e successiva

N.B. = -----

100

Ora il Ministro del Tesoro col Decreto dell'8.7.1992, poiché stavano dilagando le richieste di prestiti a rimborso rateale per l'acquisto di beni di consumo, impose agli intermediari non bancari, unici a trattare tale tipologia di prestiti a breve, di indicare al consumatore al momento della concessione del prestito, oltre al TAN (Tasso Annuo Nominale), anche il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), utilizzando la formula, che qui si riporta:

Interessi

x 36500 oneri x 100

TAEG = ----- + -----

Numeri bancari accordato

e che avrebbe dovuto servire a permettere al consumatore di sapere preventivamente a quanto ammontasse, in termini di tasso, l'onere complessivo in cui sarebbe incorso, e ciò proprio ad evitare che la gente tendesse ad indebitarsi oltre le proprie possibilità.

La formula su detta però è del tutto sbagliata come già esposto in altre occasioni, fin dal primo addendo, infatti la formula che permetterebbe di rilevare un tasso è questa:

Interessi x 365 oneri x 100

TAEG = ----- +

Numeri
bancari x numero giorni accordato

In detta formula, per la quale solo negli indici di riferimento veniva chiarito che per numeri bancari si intendevano quelli che "maturavano durante tutto il periodo di durata del rimborso" (ovverossia la loro sommatoria), il secondo addendo rappresenta esclusivamente un tasso generico, su base 100, "ex ante", giacchè per ottenere detti prestiti bisognava anticipare delle sostanziose spese globali iniziali: ma queste cose solo un Tecnico Bancario può conoscerle, un CT, che non sia stato un addetto ai lavori bancari, non solo non può conoscerle, ma non è autorizzato ad applicare formule che non gli competono, in quanto non è una Banca né un intermediario finanziario iscritto all'albo, ma è solo un consulente che deve rispettare le Leggi dello Stato e le formule finanziarie valide per tutto il mondo.

Inoltre la definizione di "accordato", sempre la Banca d'Italia, la fornisce al punto B1 delle Istruzioni, alla categoria n. 1 "apertura di credito in c/c" che definisce come "operazioni regolate in conto corrente in base alle quali la banca o l'intermediario, ai sensi dell'articolo 1842 e ss del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare la disponibilità."

Con tale definizione la Banca d'Italia chiarisce che non solo "l'accordato" è esclusivamente la somma messa a disposizione del cliente, e non l'utilizzo variabile di detta somma, ma assegna la facoltà al cliente a ripristinare la disponibilità, per cui decade tra l'altro la applicazione della così detta "Commissione di Massimo Scoperto", come indicato dal Goisis, e da tutte quelle Sentenze di Cassazione che la continuano a vietare, ed è per questo che detta commissione è indicata a parte nei DD. MM emessi ai sensi della legge 108/96, come semplice informazione, senza disporre la sua maggiorazione del 50%, come invece pretenderebbero le Banche.

E detto concetto è ripetuto esplicitamente al 3° comma punto B4 delle medesime istruzioni, "Classi di importo", ove si recita:

"Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario",

ovvero al penultimo comma:

"Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato, la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato",

Ora succede che molti CTU e Giudici, pretendono di dare alla legge 7.3.1996 n.108, una interpretazione del tutto personale che non risulta in linea con la intenzione del Legislatore (art 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile.)

Infatti la sua pretesa di assegnare spesso la legittimazione di detta Legge a partire dalla data del 2.4.1997 è del tutto immaginaria, in quanto tale legge è una delle poche che risulta vigente dalla medesima data della sua emissione, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma di chiusura, ove si recita "E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato" senza indicarne la decorrenza di vigenza, per cui deve intendersi che questa decorra dalla stessa data del 7.3. 1996.

A conferma, si rileva che il primo Decreto Ministeriale emesso in data 22 marzo 1997 e pubblicato sulla G.U del successivo 2.4.1997, è "unico che indica in calce:

"Fino al 30.6.1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n108, i tassi indicati devono essere aumentati della metà",

mentre in tutti i successivi DD.MM emessi ai sensi di tale Legge in calce è indicato:

"A decorrere dal 1° (data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale) e fino al (fine del trimestre considerato) ai fini della determinazione degli interessi usurari, ecc. (stessa formula su riportata), autorizzando l'interpretazione della sua prima applicazione a partire dalla data di emissione della legge stessa, ovvero a decorrere dai 180 giorni dopo, previsti per la pubblicazione della classificazione delle operazioni bancarie", che corrisponde alla data del 3.9. 1996.

Il resto sono interpretazioni senza alcun sostegno normativo.

Per quanto riguarda infine la scelta di riferirsi al 1° comma dell'art.2 della legge 108/96 e non piuttosto a quanto statuito di 5° comma dell'art.1 della stessa Legge, si ritorna a quanto detto sopra, che di fatto si vanno ad applicare delle istruzioni destinate al Settore del Credito e non ad un CTU che ha assunto un incarico giurando, davanti ad un Magistrato che si atterrà strettamente ad una analisi della questione "al di sopra delle parti", il quale altrimenti non garantirebbe un valido ausilio al Giudice.

In aggiunta si vuole precisare che la nostra posizione circa il calcolo di un "tasso soglia" nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge 108/96, che è stata definita dalla Cassazione "retroattiva" per i contratti ancora in essere, vogliamo chiarire che, proprio in mancanza di indicazione del TEGM nel periodo precedente, venendo incontro al settore, riteniamo indicativo maggiorare del 50% il TAN applicato dalla banca, TAN che sicuramente non è in misura pari al "prime rate" applicato dalla banca stessa, ma bensì assai superiore.

Sull'argomento non esistono precise norme che permettano di assegnare a detto criterio una validità imperativa, ma solo criteri intuitivi accennati dal Codice Civile e Penale, che permettono di avere una idea indicativa della misura, né d'altronde intendiamo fare come il Settore del Credito, che abusa della propria posizione di "parte forte" contrattuale, pretendendo di fare passare per norme dei semplici patti negoziali che invece è da ritenersi fuori luogo e tendenziosamente ingiustificata.

Dobbiamo inoltre evidenziare che, se a fronte di un saldo scalare di Euro 1000.00 per un solo giorno di valuta da quella attuale a quella del giorno dopo, la Banca ci addebita le spese amministrative di Euro 10,00, l'onere corrispondente, in termini di tasso è dell'1,00% giornaliero, che, su base annuale, piaccia o meno, diventa del 365%, che sicuramente è tasso usurario. E tale discorso deve essere applicato anche se il saldo scalare risulta attivo!